

In questo numero:

- SCHEDE DATI DI SICUREZZA DEGLI AGENTI CHIMICI: OBBLIGHI CORRELATI
- RUMORE: OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE (PARE)
- RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ENTRO IL 26 APRILE 2010
- ACCESSORI SOLLEVAMENTO: OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO D. LGS. 17/10
- CORSI DI FORMAZIONE
- ADEMPIMENTI IN SCADENZA AD APRILE: MUD E AIDA
- NORME DI RECENTE PUBBLICAZIONE

Sicurezza

SCHEDE DATI DI SICUREZZA DEGLI AGENTI CHIMICI: OBBLIGHI CORRELATI

Rammentiamo che nel caso di **utilizzo o stoccaggio di agenti chimici** nell'ambito produttivo la **scheda dati di sicurezza** costituisce un documento indispensabile ai fini della valutazione dei rischi e della programmazione e gestione delle misure di prevenzione, protezione ed emergenza.

La normativa vigente prevede che la scheda di sicurezza debba essere **obbligatoriamente consegnata dal venditore in occasione della prima fornitura**, redatta secondo lo **specifico modello a 16 punti** definito dal regolamento REACH e in **lingua italiana**.

Ai fini di una corretta gestione delle schede rammentiamo inoltre che risulta particolarmente importante verificare quanto segue:

- per ciascun agente chimico presente in azienda deve essere presente la relativa scheda di sicurezza aggiornata (controllare sempre la data di emissione!);
- tutte le schede devono essere facilmente reperibili in caso di richiesta o necessità. Sugeriamo per questo di raccogliere in appositi faldoni.

- copia delle schede di sicurezza deve essere consegnata ai lavoratori che utilizzano gli agenti chimici
- copia delle schede di sicurezza deve essere disponibile presso le sedi di stoccaggio degli agenti chimici

Ai fini della programmazione delle misure di prevenzione è inoltre necessario che, in occasione dell'inserimento in azienda di nuovi agenti chimici, venga richiesta immediatamente la relativa scheda di sicurezza e che questa venga fornita tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente per le opportune valutazioni.

Siamo naturalmente a disposizione per valutare eventuali necessità e fornirvi le più corrette indicazioni per una corretta gestione di questo particolare aspetto.

Rumore

RUMORE: OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE (PARE)

L'attuale normativa di prevenzione dei rischi definisce particolari obblighi per tutte le attività ove vi è **esposizione dei lavoratori a rumore**.



Tra gli obblighi più rilevanti rientra quello di elaborazione del **programma delle misure** tecniche ed organizzative aziendale **per la riduzione dell'esposizione al rumore (PARE)**, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 81/08 per tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori esposti a livelli di rumorosità medi al di sopra degli 85 dBA.

Tale programma, che deve essere elaborato dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione delle misure che si intendono attuare ai fini della riduzione dell'esposizione a rumore dei lavoratori unitamente ai relativi tempi di attuazione e agli obiettivi attesi.

Inutile naturalmente sottolineare che il piano richiede quindi una puntuale attuazione secondo le tempistiche definite oltre la dimostrazione dell'efficacia nel tempo.

Per facilitare le aziende nella stesura del PARE è stata recentemente pubblicata la norma UNI/TR 11347:2010, la quale fornisce indicazioni utili sul contenuto minimo e sul format del PARE oltre che utili suggerimenti per giungere ad una scelta oculata degli interventi di riduzione del rumore.

ECOSPHERA è in grado di supportare le aziende nella redazione del PARE e in tutti gli adempimenti legati a questo particolare aspetto. Contattateci per ogni chiarimento.

Sicurezza

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ENTRO IL 26 APRILE 2010

Si rammenta che il 26/04/10 scadrà il termine per l'applicazione delle disposizioni fissate dal Titolo VIII - Capo V del D.Lgs. 81/08 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA).

Entro il suddetto termine il datore di lavoro dovrà provvedere a:

- individuare le sorgenti di ROA nell'ambito dell'attività
- individuare i soggetti esposti
- valutare i livelli di esposizione e i rischi correlati
- individuare e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione
- aggiornare il documento di valutazione dei rischi con gli esiti della valutazione

A titolo esemplificativo riportiamo come rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa

tutte le attività nelle quali vi è utilizzo, anche saltuario, di: saldatrici elettriche, macchine con sistemi laser, luci ultraviolette, luci pulsate.

La violazione dell'obbligo di valutazione del rischio comporta l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400.

In ragione dell'imminente scadenza Vi anticipiamo che sarete contattati a brevissimo dai nostri incaricati per verificare le informazioni già in nostro possesso nonché per raccogliere eventuali informazioni e programmare le più urgenti e conseguenti attività ai fini dell'adeguamento della valutazione dei rischi.

Rimaniamo in ogni caso a disposizione per ogni possibile chiarimento.

Sicurezza

ACCESSORI SOLLEVAMENTO: obblighi derivanti dal nuovo D.Lgs. 17/10

La nuova direttiva macchine, recentemente recepita con il D.Lgs. 17/10, ha esplicitamente incluso nel campo di applicazione gli accessori di sollevamento, definiti genericamente come tutti quei componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico.

Tra gli accessori di sollevamento rientrano ad esempio le catene, le fasce, le imbracature, le staffe, i ganci, che vengono interposte tra gancio del carroponete o del paranco e il carico da sollevare.

La nuova disciplina stabilisce che:

- gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere adeguatamente dimensionati, adottando opportuni coefficienti di sicurezza come indicato dal punto 4.1.2.5 dell'allegato al D.Lgs. 17/10.
- ogni catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o una targa inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione della relativa attestazione, compreso il carico massimo sopportato.
- gli accessori di sollevamento devono recare l'identificazione del materiale e il carico massimo di utilizzazione.
- ogni accessorio di sollevamento deve essere accompagnato da istruzioni sull'uso previsto, i limiti di utilizzazione, le istruzioni per il



montaggio, l'uso e la manutenzione oltre al coefficiente di prova statica utilizzato.

Quanto sopra esposto vale a decorrere dal 06/03/10, sia per gli accessori acquistati che per quelli autocostruiti.

Invitiamo pertanto tutte le aziende interessate a verificare la conformità ai nuovi requisiti essenziali di sicurezza definiti sopra in assenza dei quali gli accessori di sollevamento non possono più essere utilizzati.

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni possibile chiarimento.

CORSI DI FORMAZIONE

A partire dal presente numero di **ecosphera**news pubblichiamo l'elenco dei corsi di formazione in materia di ambiente e sicurezza di prossima erogazione con relativa data di avvio e luogo.

I corsi sono tenuti da enti di formazione di nostra fiducia e con i quali collaboriamo da tempo secondo standard qualitativi di elevato livello.

Nel caso siate interessati a partecipare ai corsi indicati o per ulteriori informazioni Vi invitiamo a **contattare i nostri uffici chiedendo di Mariagrazia Bazzardi**.

Tipologia	Data Inizio	Ore	Sede
PAV-PES Addetti esposti a rischio elettrici	08/04/10	16	Palazzolo s/O
Preposti/ Dirigenti	09/04/10	8	Palazzolo s/O
RSPP-Datore di lavoro	26/04/10	16	Palazzolo s/O
RSPP-Datore di lavoro	02/04/10	16	Curnasco di Trevido
Preposti/ Dirigenti	10/04/10	8	Bolgare

ADEMPIMENTI IN SCADENZA AD APRILE: MUD E AIDA

Scadenza 30 aprile – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

Il **30 aprile 2010** scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale da

inviare, come ogni anno, alla Camera di Commercio competente per territorio.

I soggetti tenuti alla presentazione della **comunicazione rifiuti** nel MUD 2010 sono, tra gli altri, i seguenti:

- ❖ le imprese e gli enti che effettuano operazione di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- ❖ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- ❖ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con più di dieci dipendenti.

Sono esonerati da tale obbligo le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti per i soli rifiuti non pericolosi.

Scadenza 30 aprile – Applicativo Integrato di Autocontrollo (AIDA)

I gestori degli impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale devono provvedere a compilare, **entro il 30 aprile 2010**, l'applicativo AIDA messo a disposizione da ARPA Lombardia.

La compilazione si concretizza nell'inserimento dei dati di autocontrollo relativi all'anno 2009, come prescritto dal D.d.s. del 23 febbraio 2009 n. 1696.

Restiamo a disposizione per i dovuti chiarimenti e per l'espletamento delle pratiche relative gli adempimenti in scadenza sopra citati.

NORME DI RECENTE PUBBLICAZIONE

Rif.	Data	Titolo
D.M.	17/12/09	Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 14-bis del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102 del 2009.



Rif.	Data	Titolo
D.G.R. 8/1097 1	30/12/09	Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli
L.R. 5	02/02/10	Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
D.G.R. 8/1104 5	20/01/10	Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44 co. 1, lett. c) della l.r. 26/03 e successive modificazioni
D.Lgs. 17	27/01/10	Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
6	15/02/10	Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi del sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n.26, art. 37, co. 1, lett. a) e d), art. 38 e art. 55, co. 18)
D.R. 8/1117 5	03/02/10	Attuazione delle modalità di gestione informatizzata delle notifiche per le esportazioni dei rifiuti (moduli 1/A e 1/B) attraverso l'utilizzo del SITT (Sistema Informativo Trasporto Transfrontaliero di rifiuti)
L. 36	25/02/10	Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue - Modifica alla Parte terza del Dlgs 152/2006
D.G.R. 8/1191 7	10/02/10	Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti

